

TI_GERICHTE 14.2020.210 vom 16. Juli 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.210

FR: TI_GERICHTE 14.2020.210 du 16 juillet 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2020.210 del 16 luglio 2021

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Prescrizione del diritto di riscossione

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l'istante ha fondato la sua domanda di rigetto sulla decisione del 2 novembre 2015 avente per oggetto la restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite dall'escussa dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2015 e che giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni da quando l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione, sicché il primo giudice ha respinto l'istanza stante l'intervenuta perenzione della pretesa.

E. 4

Nel reclamo la Cassa sostiene che la decisione impugnata è errata siccome l'art. 25 cpv. 2 LPGA regola le condizioni per l'emanazione della decisione di restituzione, mentre l'esecuzione della stessa è sottoposta a un termine di perenzione di cinque anni, conformemente all'art. 16 cpv. 2 LAVS per analogia, il quale decorre dalla fine dell'anno civile in cui è avvenuto il passaggio in giudicato della decisione, data che nel caso di specie corrisponde al 31 dicembre 2015, la decisione essendo stata emessa il 2 novembre 2015, sicché la perenzione interverrà solo il 31 dicembre 2020, onde la tempestività della procedura d'incasso.

E. 5

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione) .

E. 5.1

Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

E. 5.2

Nel caso di specie è pacifico, visto il tempo trascorso e l'assenza di contestazione dell'escussa, che la decisione del 2 novembre 2015 (doc. 3), esecutiva e passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nei confronti di CO 1 per la pretesa di fr. 2'742.–, poi ridotta a fr. 1'794.– (doc. 4), volta alla restituzione delle prestazioni complementari indebitamente percepite.

E. 6

Nel diritto pubblico si distingue generalmente tra il termine entro il quale l'autorità amministrativa deve stabilire con una decisione la prestazione dovuta dall'amministrato e il termine entro il quale tale decisione dev'essere eseguita. La distinzione è stata codificata nella legislazione in materia d'imposta diretta (art. 120-121 LIFD, [RS 642.11], 47 cpv. 1-2 LAID [RS 642.14] e 193-194 LT [RL 640.100]) e di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 16 cpv. 1-2 LAVS [RS 831.10]), ed estesa in via giurisprudenziale a tutto l'ambito delle assicurazioni sociali anche se l'art. 25 LPGGA [RS 830.1] non opera una simile distinzione (sentenze del Tribunale federale 5D_13/2016 del 18 maggio 2016, consid. 2.3.2 e 5P.456/2004, del 15 giugno 2005, consid. 3, e della CEF 14.2020. 30 del 24 agosto 2020, consid. 7.3.1).

E. 6.1

La Cassa rileva quindi a ragione che i termini stabiliti nell'art. 25 cpv. 2 LPGGA riguardano la tempistica entro la quale l'autorità amministrativa deve stabilire con una decisione la prestazione dovuta dall'amministrato. Per quanto concerne invece il termine entro il quale la decisione dev'essere eseguita, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 16 cpv. 2 LAVS e quindi, come rilevato dall'istante, il termine determinante è quello di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato (già citata 5D_13/2016 consid. 2.3.2 che rinvia in particolare alla DTF 117 V 208 consid. 2b; vedi anche Prassi LADI RCCI Restituzione, compensazione, condono e incasso, SECO, D1-D2).

E. 6.2

Nel caso specifico, in assenza di contestazioni da parte di CO 1, si può considerare che la fine dell'anno civile in cui la decisione del 2 novembre 2015 è passata in giudicato corrisponde nella migliore delle ipotesi per la convenuta al 31 dicembre 2015, sicché il termine quinquennale dell'art. 16 cpv. 2 LAVS sarebbe giunto a scadenza il 31 dicembre 2020. Sennonché la Cassa ha fatto emettere il precetto esecutivo oggetto del presente procedimento già il 9 luglio 2020, di modo che la prescrizione non interverrà prima della chiusura dell'esecuzione tuttora in corso (art. 16 cpv. 2 LAVS per analogia). Per questo motivo, il reclamo merita accoglimento.

E. 7

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d'indennità, la Cassa non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'794.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati: “1. L'istanza è accolta e di conseguenza

l'opposizione al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di CO 1". 2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1. 3. Notificazione a: – _____ – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.